

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 SEDE UFFICI: Via Canalvecchio, 3 - 41012 CARPI (MO) tel. 059 686618 – Codice Fiscale 90035940361 e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it Sito web: www.istitutocomprensivocarpi3.edu.it	
---	---	---

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SSIG “M. Hack”

PREMESSA

Il regolamento persegue finalità educative e promuove la crescita responsabile degli studenti attraverso:

- lo sviluppo dell'autoregolazione e della consapevolezza delle proprie azioni
- la tutela del diritto allo studio e della serenità dell'ambiente scolastico
- la promozione di relazioni positive basate sul rispetto reciproco e l'inclusione
- la prevenzione di comportamenti lesivi della convivenza civile e democratica

Il regolamento di disciplina definisce i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari in riferimento ai doveri degli studenti, individua le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire, garantendo il diritto alla difesa e alla partecipazione degli alunni e delle famiglie. Le sanzioni hanno carattere educativo e riparativo, favorendo il recupero dello studente e il ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 249/1998, Regolamento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

D.P.R. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

D. Lgs 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

Legge 150/2024, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado;

D.P.R. 134/2025, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

D.P.R. 135/2025, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione;

Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado;

D.M. 166/2025 di adozione delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche;

L. 70/2024, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

Circolare ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione;

D.M. 183/2024 di adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

Nota Ministeriale prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025, Indicazioni operative in relazione all'OM n.3/2025; supporto alle scuole per l'applicazione delle nuove regole.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

A1. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

La scuola è una comunità educante fondata sui valori di rispetto, responsabilità, collaborazione e partecipazione democratica. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto educativo di corresponsabilità definiscono i diritti e i doveri che orientano la vita scolastica, promuovendo la crescita personale di ciascuno nel rispetto degli altri e del bene comune.

Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà di apprendimento e promuove lo sviluppo della personalità. Ogni studente ha diritto al rispetto della propria dignità, della privacy e delle convinzioni personali. La scuola contrasta ogni forma di pregiudizio e promuove la solidarietà e l'accoglienza. Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare processi di autovalutazione e miglioramento. In caso di sanzioni disciplinari, è garantito il diritto alla difesa e all'ascolto delle proprie ragioni.

Gli studenti sono chiamati a contribuire attivamente alla costruzione di un ambiente sereno e rispettoso, adottando comportamenti responsabili e consapevoli.

La puntualità rappresenta il primo segno di rispetto verso la comunità scolastica: gli studenti devono rispettare gli orari, presentarsi puntualmente alle lezioni, giustificare con regolarità le assenze e far firmare le comunicazioni scuola-famiglia. Allo stesso modo, portare il materiale necessario e svolgere con impegno i compiti assegnati costituisce espressione di responsabilità.

Il rispetto si manifesta innanzitutto attraverso l'uso di un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti di compagni, docenti e personale scolastico. Gli studenti sono tenuti a instaurare

relazioni positive, collaborative e inclusive con tutti i membri della comunità educante, respingendo ogni forma di prevaricazione, bullismo, violenza fisica o verbale. Le diversità vanno valorizzate come risorsa e il dialogo costruttivo deve essere sempre promosso come strumento di crescita collettiva.

Il rispetto degli ambienti e delle norme si concretizza nella cura degli spazi comuni, degli arredi, dei materiali didattici e degli oggetti. Gli studenti devono presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e adeguato al contesto educativo e rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici e nelle aree pertinenziali. L'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e dispositivi elettronici durante le attività didattiche non è consentito, fatte salve diverse eccezionali disposizioni fornite dal personale docente e legate a situazioni specifiche.

La sicurezza e la convivenza richiedono l'adozione di comportamenti sicuri, evitando azioni che possano arrecare danno a persone o cose. Ogni studente è chiamato a contribuire attivamente al benessere collettivo e alla serenità dell'ambiente scolastico, partecipando con spirito costruttivo alla vita della scuola e rispettando le regole della convivenza democratica.

Il rispetto di questi comportamenti è fondamentale per garantire a tutti il diritto allo studio in un clima sereno e collaborativo, in grado di favorire la crescita individuale e collettiva.

Il presente regolamento disciplina il comportamento degli studenti in tutti i contesti riconducibili all'attività scolastica e alla vita della comunità educativa. Le norme ivi contenute si applicano durante lo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, dei laboratori, dei progetti educativi, delle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, nonché in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni, eventi e qualsiasi altra attività promossa, organizzata o autorizzata dall'istituto, sia che essa si svolga nei locali scolastici sia che si realizzi in luoghi esterni.

Il regolamento disciplina altresì i comportamenti tenuti dagli studenti al di fuori dell'orario scolastico e degli spazi dell'istituto, quando tali condotte, pur realizzandosi in tempi e luoghi estranei all'attività didattica, **risultino comunque riconducibili alla sfera della comunità educativa** e siano lesive della dignità delle persone o dannose per il clima educativo e relazionale della scuola. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, episodi di cyberbullismo, atti intimidatori o discriminatori, diffusione illecita di immagini o informazioni, condotte persecutorie o gravemente irrispettose nei confronti di compagni, docenti o personale scolastico, anche se posti in essere attraverso l'uso di strumenti digitali, social network o mezzi di comunicazione telematica, in quanto suscettibili di compromettere il sereno svolgimento delle attività didattiche e la serenità del contesto scolastico.

A2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (DPR 249/1998 e s.m.i.).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari indicate nel presente regolamento hanno carattere orientativo e non vincolante. **Spetta al docente o al Consiglio di Classe, in piena autonomia valutativa, individuare la sanzione più adeguata in relazione alla gravità del comportamento, al contesto in cui si è verificato, all'intenzionalità dell'azione e alla situazione personale dello studente.** La valutazione collegiale tiene conto della finalità educativa della sanzione, privilegiando azioni che favoriscano la riflessione critica, la responsabilizzazione e il recupero dello studente nel rispetto della comunità scolastica.

Il suddetto **D.P.R. n. 249/1998** (e successive modifiche) "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", **assegna al Consiglio di Classe la competenza sulle sanzioni** che vanno fino all'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 15 gg. Tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare **nella composizione allargata a tutte le componenti**, ivi compresi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione in caso di incompatibilità (es: genitore dello studente interessato).

Il docente si riserva inoltre la facoltà di **contattare direttamente e repentinamente la famiglia tramite comunicazione telefonica** qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire il rispetto delle regole nonché la tutela stessa del minore.

Si sconsiglia di comminare una "**nota di classe**" come sanzione disciplinare collettiva. Per situazioni che coinvolgono più studenti, si consiglia di adottare una delle seguenti modalità di comunicazione:

- **comunicazioni mirate alle famiglie interessate** attraverso note individuali rivolte specificatamente agli alunni coinvolti;
- **comunicazioni informative ai rappresentanti di classe**, tramite posta elettronica con richiesta di diffusione, qualora sia necessario portare a conoscenza delle famiglie situazioni di carattere generale che richiedono attenzione condivisa.

Tali modalità garantiscono il rispetto del principio di responsabilità personale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e successive modifiche).

Al verificarsi di **tre note disciplinari individuali** debitamente motivate sul registro elettronico, il Consiglio di Classe valuta la possibilità della sospensione dalle lezioni.

In presenza di provvedimenti disciplinari o comportamenti inadeguati, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità o meno di consentire la partecipazione dell'alunno ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche. La partecipazione potrà essere preclusa qualora il Consiglio di Classe ritenga che il comportamento dello studente possa compromettere il buon esito dell'attività, la sicurezza propria o altrui, o pregiudicare la qualità dell'esperienza educativa per l'intero gruppo classe. Tale valutazione si fonda sul principio del rispetto degli altri e sulla responsabilità individuale verso la comunità scolastica, nonché sulla necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in contesti esterni alla scuola. La decisione sarà assunta collegialmente dal Consiglio di Classe.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
Ritardi ripetuti	Dopo tre ritardi superiori a 5 minuti, il Consiglio di classe valuta se comminare un richiamo sul registro elettronico (in "altro tipo di nota") o inviare una comunicazione alla famiglia.	Consiglio di classe
Negligenza nello studio, nell'organizzazione del materiale e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Dopo tre dimenticanze di materiale o mancato svolgimento di compiti in una specifica disciplina, nota didattica sul registro; se la negligenza persiste, convocazione dei genitori. Qualora la mancata consegna riguardi un compito di particolare importanza la cui scadenza era stata con chiarezza ribadita dal docente, quest'ultimo può decidere di registrare la nota didattica anche qualora non si tratti della terza dimenticanza.	Docente del Consiglio di classe

Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare eventuali comunicazioni scuola-famiglia.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico o mail; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente del Consiglio di classe o coordinatore
Linguaggio scorretto	A seguito dell'episodio l'alunno deve scusarsi. Eventuale nota disciplinare. In caso di recidiva all'alunno verrà comminato un giorno di sospensione previa registrazione dell'accaduto sul registro di classe (nota disciplinare).	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Utilizzo di smartphone, smartwatch e/o altri dispositivi dotati di connettività alla rete nei locali scolastici.	Ritiro temporaneo del dispositivo, che verrà custodito in ufficio di presidenza fino al ritiro da parte di un tutore. Informazione alla famiglia, eventuale nota disciplinare o sospensione dalle lezioni a seconda della gravità dell'episodio. *	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Utilizzo improprio di strumenti di intelligenza artificiale (svolgimento di compiti, utilizzo durante le verifiche etc.)	Ritiro temporaneo dell'eventuale dispositivo mobile, che verrà custodito in ufficio di presidenza fino al ritiro da parte di un tutore. Informazione alla famiglia, eventuale nota disciplinare o sospensione dalle lezioni a seconda della gravità dell'episodio. **	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Fumo di sigarette o sostanze vietate nei locali scolastici o nelle pertinenze.	Comunicazione alla famiglia; nota disciplinare; richiamo del Dirigente; sospensione fino a due giorni.	Docente del Consiglio di classe Coordinatore di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti

Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali.	A seguito dell'episodio l'alunno deve scusarsi. Nota disciplinare o provvedimento di sospensione in relazione alla gravità e/o intenzionalità del danneggiamento. Se gli arredi e le pareti vengono sporcati, l'alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni devono risarcire i danni.	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Danneggiamenti o sottrazione di oggetti ai compagni o all'Istituzione.	A seguito dell'episodio l'alunno deve scusarsi. Risarcimento del danno, restituzione del maltolto e nota disciplinare. Eventuale sospensione in relazione alla gravità o intenzionalità del danneggiamento.	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Offese ai compagni.	A seguito dell'episodio l'alunno deve scusarsi. Potranno essere assegnati compiti o ricerche da svolgere a casa o a scuola; eventuale nota disciplinare e convocazione del genitore, nonché provvedimento disciplinare di sospensione in relazione alla gravità o alla reiterazione dell'offesa.	Docente del Consiglio di classe Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti

Offese al personale docente e non docente.	Nota disciplinare, richiamo da parte del Dirigente, convocazione dei genitori, sospensione dalle lezioni per offese gravi e/o reiterate (art. 4 comma 7 del DPR 26.06.1998).	Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni: Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti
Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti.	A seconda della gravità del fatto: 1. nota disciplinare; 2. convocazione dei genitori; 3. sospensione dalle lezioni.	Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni: Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti.
Episodi di prevaricazione perpetrati singolarmente o in gruppo.	A seconda della gravità o della reiterazione del fatto: 1. nota disciplinare; 2. convocazione dei genitori; 3. sospensione dalle lezioni.	Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni: Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti.
Comportamenti pericolosi di varia natura che potrebbero causare gravi danni a persone o cose.	A seconda della gravità o della reiterazione del fatto: 1. nota disciplinare; 2. convocazione dei genitori; 3. sospensione dalle lezioni.	Dirigente Scolastico e Docente (richiamo) Per la sospensione fino a 15 giorni: Consiglio di Classe nella composizione estesa ai rappresentanti.

*Per approfondimenti si veda il regolamento sull'uso del cellulare a scuola

**Per approfondimenti si veda il regolamento sull'uso dell'intelligenza artificiale.

A3 PROCEDURA PER LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLE LEZIONI

Fase istruttoria

Qualora si verifichi un comportamento che configuri una mancanza disciplinare passibile di sospensione temporanea dalle lezioni, il docente che ne sia venuto a conoscenza provvede a **segnalare tempestivamente l'episodio al Dirigente Scolastico e alla famiglia**, fornendo una descrizione dell'accaduto.

Firmato digitalmente da SILVIA CUOGHI

Il Consiglio di Classe, valutata la gravità del fatto, avvia formalmente la procedura di contestazione mediante comunicazione scritta indirizzata via mail alla famiglia (**ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E CONVOCAZIONE**), nella quale vengono esplicitati:

- i fatti contestati con indicazione delle circostanze di tempo e luogo;
- le disposizioni regolamentari violate;
- la data e l'ora della convocazione per l'audizione.

Durante l'audizione, lo studente e la famiglia hanno diritto di:

- esporre le proprie ragioni e difese;
- produrre documentazione e memorie scritte;
- essere ascoltati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Di ogni audizione viene redatto sintetico verbale (**ALLEGATO 2 VERBALE DI CONTRADDITTORIO**)

Deliberazione del provvedimento

Acquisiti gli elementi e conclusa la fase istruttoria, il Consiglio di Classe viene convocato in seduta straordinaria per deliberare il provvedimento disciplinare ritenuto proporzionato alla gravità della mancanza, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Il Consiglio di classe al termine della seduta redige apposito verbale (**ALLEGATO 3: VERBALE DI C.D.C. STRAORDINARIO E DISPOSIZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE**)

La deliberazione, adeguatamente motivata, viene comunicata alla famiglia tramite l'ufficio didattico della segreteria entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio di Classe (**ALLEGATO 4: COMUNICAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE**).

Impugnazione

Avverso il provvedimento disciplinare **è ammesso ricorso, entro quindici giorni** dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno all'istituto. L'Organo di Garanzia, esaminati il ricorso e la documentazione acquisita agli atti, sentite le parti se necessario, delibera entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

L'Organo può:

- confermare integralmente il provvedimento disciplinare adottato;
- modificare la sanzione, irrogandone una di diversa natura o gravità;
- annullare il provvedimento per vizi procedurali o per insussistenza dei fatti contestati.

La decisione, adeguatamente motivata, è comunicata per iscritto alle parti interessate.

Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno o, in caso di inerzia dello stesso, decorsi i termini previsti, è ammesso **reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine per deliberare.

Il Direttore dell'USR, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva **previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale**.

L'Organo di Garanzia Regionale verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolgendo attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte dal reclamante o dall'Amministrazione scolastica.

Il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale può essere proposto anche contro violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenute nel Regolamento di istituto.

Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

Per il periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica** sotto la supervisione dei docenti individuati dalla scuola.

Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo **compreso fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività si svolgono presso strutture ospitanti convenzionate con l'istituto (enti, associazioni ed enti del Terzo settore inseriti negli elenchi regionali) o, in assenza di disponibilità delle stesse, a favore della comunità scolastica. Durante lo svolgimento di tali attività, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Classe può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica **superiore a quindici giorni** può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, o in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti all'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione, nonché durante le attività integrative deliberate dalla scuola svolte anche in luoghi esterni (viaggi di istruzione, visite guidate, conferenze, spettacoli, attività facoltative, gruppi sportivi, ecc.).

Si ribadisce che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica **fino a 15** giorni sono adottati dal **Consiglio di classe** nella composizione estesa ai rappresentanti dei genitori (art. 4 DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dello studente o degli studenti coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

Per infrazioni molto gravi può essere disposto l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo **superiore ai 15 giorni**, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. **Tale sanzione è comminata dal Consiglio d'Istituto**. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dello studente o degli studenti coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

A4 PERMANENZA DEGLI ALUNNI E UTILIZZO DELLE AREE CORTILIVE E DI PERTINENZA

La presente sezione disciplina l'accesso, la permanenza e il corretto utilizzo delle aree cortilive di pertinenza della scuola da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado, prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine delle attività didattiche, nonché le relative responsabilità.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai comportamenti tenuti dagli studenti nelle aree cortilive, nei parcheggi e in tutti gli spazi di pertinenza della scuola. Eventuali condotte scorrette o lesive poste in essere in tali aree sono sanzionabili ai sensi del presente regolamento.

Orari e vigilanza

L'orario di apertura delle porte e di inizio della vigilanza scolastica è fissato alle ore 7:55. Prima di tale orario l'accesso al cortile può avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'ingresso e non è attivo il servizio di vigilanza da parte del personale scolastico. La permanenza degli alunni nel cortile prima delle ore 7:55 avviene sotto la responsabilità delle famiglie, anche in presenza di autorizzazione all'ingresso autonomo.

L'orario ordinario di uscita è fissato alle ore 13:00. Gli alunni in possesso di autorizzazione all'uscita autonoma sono tenuti a lasciare l'area scolastica immediatamente al termine delle lezioni. La permanenza nel cortile oltre l'orario di uscita è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al deflusso, senza soste prolungate. Dopo le ore 13:00 cessa la vigilanza continuativa del personale scolastico.

Responsabilità

La responsabilità di vigilanza della scuola decorre dal momento dell'ingresso degli alunni a scuola a partire dalle ore 7:55 e cessa al termine delle attività didattiche con l'uscita dall'area scolastica, nel caso di uscita autonoma autorizzata, o al momento della riconsegna dell'alunno al genitore o a persona delegata.

Eventuali danni a persone o cose verificatisi prima delle ore 7:55 o dopo le ore 13:00 sono a carico degli alunni e delle rispettive famiglie, che ne assumono la piena responsabilità civile ed economica.

Norme di comportamento

All'interno dell'area cortiliva:

- è vietato l'utilizzo di biciclette, che devono essere condotte esclusivamente a mano;
- è vietato l'uso di monopattini elettrici e di qualsiasi altro mezzo di locomozione;
- è richiesto un comportamento corretto, rispettoso delle persone, degli spazi e delle strutture scolastiche.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, gli studenti e le rispettive famiglie rispondono civilmente ed economicamente di eventuali danni arrecati a persone, strutture, arredi o beni della scuola.

Si richiama la collaborazione delle famiglie affinché la permanenza degli alunni negli spazi di pertinenza della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, sia limitata allo stretto necessario, al fine di garantire la sicurezza degli alunni stessi e il rispetto delle regole di civile convivenza.

A5.a DIVIETO DI UTILIZZO DI SMARTPHONE, SMARTWATCH E/O ALTRI DISPOSITIVI DOTATI DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE NEI LOCALI SCOLASTICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30
- Direttiva Ministeriale 104 del 30 novembre 2007 - Utilizzo improprio cellulari

Firmato digitalmente da SILVIA CUOGHI

- Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione
- Circolare MIM prot. n. 3392 /16 giugno 2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali di cui alla Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, a tutela del corretto sviluppo della persona, degli apprendimenti e del benessere psicofisico degli studenti, **è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico personale dotato di connettività alla rete** (smartphone, smartwatch e analoghi dispositivi) durante l'orario scolastico.

Il divieto si estende a tutte le attività svolte dall'istituzione scolastica, siano esse curricolari o extracurricolari, compresi i seguenti:

- le attività didattiche ordinarie;
- gli intervalli e le ricreazioni;
- le attività di laboratorio;
- le attività progettuali e integrative;
- le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- le uscite didattiche;
- le attività sportive e ricreative organizzate dalla scuola;
- ogni altra attività che si svolga sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.

Il divieto si applica anche all'utilizzo dei dispositivi per finalità didattiche, in quanto la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato gli effetti negativi derivanti dall'uso, anche educativo, di smartphone durante le attività scolastiche, con particolare riferimento alla diminuzione dei livelli di attenzione e al conseguente impatto negativo sulle prestazioni degli studenti.

L'utilizzo del telefono cellulare **è consentito esclusivamente nei seguenti casi**:

- quando espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), quale supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento;
- in presenza di documentate e oggettive condizioni personali, quali necessità legate alla salute certificate da documentazione medica (ad esempio: dispositivi collegati a monitoraggio continuo della glicemia, altri dispositivi medici);
- per motivate necessità personali urgenti, previa autorizzazione del docente presente.

Nei casi di cui sopra, l'autorizzazione viene annotata nel registro elettronico e comunicata alle famiglie.

Restano fermi il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione attraverso l'impiego di **altri dispositivi tecnologici** quali personal computer, tablet e lavagne elettroniche interattive, utilizzati esclusivamente sotto la guida dei docenti nell'ambito di attività programmate dall'istituzione scolastica secondo le modalità definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'istituto assicura lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, promuovendo l'uso **consapevole, responsabile ed equilibrato** delle nuove tecnologie e dei social media, conformemente a quanto previsto dal quadro europeo DigComp 2.2.

Gli studenti sono tenuti a mantenere i propri dispositivi elettronici personali spenti e custoditi negli zaini durante l'intera permanenza a scuola, salvo nelle ipotesi di deroga espressamente previste.

L'inosservanza del divieto costituisce mancanza disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, graduate in base alla gravità e alla reiterazione della violazione.

A5.b DIVIETO DI ACQUISIZIONE NON AUTORIZZATA DI IMMAGINI, FILMATI E REGISTRAZIONI VOCALI

È fatto assoluto divieto di acquisire, mediante qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, smartwatch, fotocamere, registratori vocali o altri apparecchi), immagini fotografiche, riprese video o registrazioni audio di persone presenti nell'istituzione scolastica senza il preventivo ed esplicito consenso degli interessati.

Tale divieto si applica nei confronti di tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA, dirigente scolastico), degli studenti, dei visitatori e di chiunque si trovi nei locali della scuola o partecipi ad attività organizzate dall'istituzione scolastica, anche se svolte al di fuori dei locali scolastici.

Il divieto sussiste in ogni contesto scolastico ed extrascolastico di competenza della scuola:

- durante le attività didattiche ordinarie;
- negli intervalli e nelle ricreazioni;
- nei laboratori e nelle palestre;
- durante le assemblee di classe;
- nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione;
- in ogni altro momento o luogo in cui si svolgano attività sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.

È altresì **vietata la diffusione, pubblicazione, condivisione o trasmissione a terzi**, anche attraverso social network, applicazioni di messaggistica istantanea o qualsiasi altro canale di comunicazione, di immagini, filmati o registrazioni vocali acquisite senza il consenso informato degli interessati e, nel caso di minori, dei loro esercenti la responsabilità genitoriale.

La diffusione non autorizzata di contenuti che ledano la dignità, il decoro o la reputazione delle persone rappresenta una grave violazione dei diritti della persona e costituisce violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Le acquisizioni e le diffusioni non autorizzate possono configurare:

- illeciti disciplinari, con applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;
- violazioni del Codice della Privacy, con possibili conseguenze amministrative e civili;
- **reati perseguibili penalmente**, quali la violazione della privacy, la diffamazione, l'interferenza illecita nella vita privata altrui, il cyberbullismo e altri reati previsti dal Codice Penale.

L'acquisizione non autorizzata di immagini, filmati o registrazioni vocali costituisce grave mancanza disciplinare passibile di allontanamento dalle lezioni. La diffusione di tale materiale configura una mancanza di **particolare gravità**, passibile di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del fatto.

Nei casi più gravi, quali la diffusione di contenuti lesivi della dignità delle persone, di contenuti a sfondo sessuale o di **materiale riconducibile a fenomeni di bullismo o cyberbullismo**, l'istituzione scolastica procede alla segnalazione alle autorità competenti e attiva, ove necessario, il coordinamento con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Eccezioni consentite

Sono consentite esclusivamente le acquisizioni di immagini, filmati o registrazioni audio effettuate nei seguenti contesti:

- nell'ambito di attività didattiche espressamente programmate e autorizzate dai docenti, previa acquisizione del consenso degli interessati;
- per documentazione istituzionale, su specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- quando espressamente previste dal PEI o dal PDP come strumenti compensativi per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Gli studenti e le famiglie sono tenuti a sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione, apposita liberatoria per l'eventuale acquisizione e diffusione di immagini e riprese video nell'ambito delle attività scolastiche istituzionali.

Il presente Regolamento è aggiornato periodicamente in conformità con l'evoluzione normativa nazionale ed europea e con le Linee guida ministeriali. Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione degli organi collegiali competenti.

Deliberato dal Collegio dei docenti in data 25/06/2026